

Codice DB1418

D.D. 4 maggio 2012, n. 1098

Alcotra 2007-2013. Progetto Amycoforest - CUP J57H11001560007. Approvazione dello schema di convenzione con l'Università degli Studi di Torino (DEIAFA) quale soggetto attuatore di parte del progetto.

Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

visto il Regolamento (CE) 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;

preso atto che con DGR 8/10/2007, n. 26-7044 la Regione Piemonte ha proceduto all'attivazione delle seguenti strutture di cooperazione Autorità di Gestione, individuata nel Settore Politiche comunitarie della Direzione DB1400, Autorità di Certificazione, individuata nella Direzione DB1400 e Autorità di Audit, individuata nella Struttura speciale SB0200, e alla nomina dei propri rappresentanti nel Comitato di Sorveglianza e nel Comitato Tecnico;

visto il Programma operativo di cooperazione territoriale Italia - Francia (ALCOTRA) approvato dalla Commissione europea il 29/11/2007 con decisione C(2007)5716;

rilevato che con DGR 03/03/2008, n. 40-8340 la Giunta regionale ha preso atto dell'adozione del Programma Operativo Italia-Francia ALCOTRA 2007-2013 da parte della Commissione Europea;

visti la Guida di attuazione del Programma e il Vademecum, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta formalizzata in data 24 dicembre 2007 e le loro successive modificazioni;

considerato che le Amministrazioni italiane e francesi responsabili dell'attuazione e della gestione del programma hanno provveduto ad emanare l'invito pubblico per la presentazione delle proposte progettuali, con apertura in data 15/09/2010 e chiusura in data 30/11/2010;

vista la DGR 30 novembre 2010, n. 72-1145, di approvazione della proposta progettuale "Amycoforest: sviluppo di una selvicoltura favorevole alla produzione fungina" elaborata dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, nel ruolo di capofila italiano, avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - IPLA S.p.A. e dell'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria, in accordo, per parte italiana, con l'Università degli Studi di Genova, Regione Liguria e Provincia di Imperia e, per la parte francese, con il Centre Régional de la Propriété Forestière Rhône-Alpes,

considerato che la stessa deliberazione autorizza il Dirigente Responsabile del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio a sottoscrivere ed adottare tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari per la realizzazione del progetto stesso;

vista la DD n. 2027 del 03/08/2011 con cui il Settore Politiche Comunitarie della Regione Piemonte prende atto dell'approvazione del progetto "Amycoforest: sviluppo di una selvicoltura favorevole

alla produzione fungina” da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione territoriale europea 2007-2013 ALCOTRA nella seduta tenutasi a Imperia il 21 giugno 2011;

vista la nota n. 66755/DB1415 del 9 settembre 2011 con cui l’Autorità di Gestione del programma ALCOTRA ha notificato al Settore DB1418 la decisione del Comitato di Sorveglianza di cui al paragrafo precedente;

considerato che le attività del progetto hanno avuto regolarmente inizio in data 27/10/2011, come comunicato con nota n. 95127/DB1418 del 07/12/2011;

vista la Convenzione di attribuzione del contributo FESR firmata in data 30/09/2011 fra il Responsabile ad interim del Settore DB1418 e l’Autorità di Gestione ALCOTRA per la realizzazione del progetto “Amycoforest: sviluppo di una selvicoltura favorevole alla produzione fungina”;

considerato che il progetto “Amycoforest: sviluppo di una selvicoltura favorevole alla produzione fungina”, depositato presso il Settore DB1418 e presso il Segretariato Tecnico Congiunto ALCOTRA, prevede che la Regione Piemonte si avvalga dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria Forestale ed Ambientale in qualità di soggetto attuatore, secondo quanto previsto dall’art. 50 del Regolamento CE 1828/2006, per la realizzazione delle attività dettagliate nello schema di convenzione e nel programma delle attività allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

considerato che l’importo del finanziamento pubblico previsto nella proposta progettuale in favore dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria Forestale ed Ambientale è pari a € 65.331,00;

vista la DD n. 3106 del 30/11/2011, con la quale è stato disposto l’impegno di euro 20.000,00 sul capitolo 242428/2011 (impegno 4370) in favore dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria Forestale ed Ambientale, per la copertura della quota di autofinanziamento, demandando l’approvazione dello schema di convenzione ad un successivo provvedimento amministrativo;

considerata la necessità di demandare ad un provvedimento amministrativo successivo all’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012, l’impegno delle ulteriori quote di finanziamento a carico del FESR e delle contropartite nazionali, che troveranno la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse iscritte all’unità previsionale di base (UPB) DB14152, finalizzate all’attuazione del Programma operativo di cooperazione territoriale Italia - Francia (ALCOTRA);

vista la Legge 241/1990 art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

vista altresì la Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 “Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell’ambito dell’attività dell’amministrazione regionale”;

considerato che all’art. 3 della legge regionale n. 6/1988 si prevede che la Regione Piemonte, in relazione al tipo di prestazione richiesta, alla professionalità necessaria ed all’eventuale urgenza di conseguire i risultati, può attivare collaborazioni con esperti o professionisti o Enti di ricerca, Istituti scientifici o Università;

stabilito che, la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 6/1988, e successive modifiche ed integrazioni, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, può attuare collaborazioni anche poliennali ai fini di studio e ricerca, progettazioni e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica;

considerato che è possibile definire un accordo di collaborazione tra enti pubblici allo scopo di realizzare progetti di comune interesse, e tale procedura non è in contrasto con la normativa sui contratti pubblici (parere del Settore Attività Legislative per la qualità della Normazione, nota 10679/DB0502 del 22 giugno 2010);

dato atto che la Regione Piemonte intende dare attuazione al progetto "Amycoforest: sviluppo di una selvicoltura favorevole alla produzione fungina" attraverso la collaborazione, per le analisi di tipo economico, con il Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria Forestale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Torino - Via Leonardo da Vinci, 44 - 10095 Grugliasco (TO) - (omissis);

stabilita pertanto la necessità di formalizzare tale collaborazione mediante la stipulazione di una convenzione tra la Regione Piemonte e il Dipartimento sopra citato al fine di regolare i relativi rapporti, stabilire le modalità della reciproca collaborazione, della rendicontazione delle attività e della concessione del contributo e permettere pertanto il regolare svolgimento delle attività del progetto Amycoforest;

considerata la necessità, per l'attuazione del progetto "Amycoforest: sviluppo di una selvicoltura favorevole alla produzione fungina", di approvare lo specifico schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, che disciplina i rapporti intercorrenti fra la Regione Piemonte - Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio e il Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria Forestale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Torino, in qualità di soggetto attuatore di parte del progetto stesso;

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 165/2001,
vista la legge regionale 7/2001,
vista la legge regionale 16/2008,
visto l'art. 17 della legge regionale 23/2008,

determina

1) di approvare, per l'attuazione del progetto "Amycoforest: sviluppo di una selvicoltura favorevole alla produzione fungina", lo specifico schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, che disciplina i rapporti intercorrenti fra la Regione Piemonte - Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio e il Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria Forestale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Torino, in qualità di soggetto attuatore di parte del progetto stesso;

2) di demandare ad un provvedimento amministrativo successivo all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, l'impegno delle quote di finanziamento a carico del FESR e delle

contropartite nazionali, che troveranno la necessaria copertura finanziaria nell'ambito delle risorse iscritte all'unità previsionale di base (UPB) DB14152, finalizzate all'attuazione del Programma operativo di cooperazione territoriale Italia - Francia (ALCOTRA).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini

Allegato

Programma ALCOTRA 2007-2013

Convenzione per la realizzazione del Progetto “Amycoforest: sviluppo di una selvicoltura favorevole alla produzione fungina”

Visto il Programma Operativo (PO) di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA per il periodo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) n. 5716, del 29/11/2007;

visti la Guida di attuazione del Programma e il Vademecum, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta formalizzata in data 24 dicembre 2007 e le loro successive modificazioni;

vista la D.G.R. 30 novembre 2010, n. 72-1145, con la quale è stata approvata la proposta progettuale denominata “Amycoforest: sviluppo di una selvicoltura favorevole alla produzione fungina”, ed è stato autorizzato il Dirigente Responsabile del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio a sottoscrivere ed adottare tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari per la realizzazione del progetto stesso;

vista la convenzione di cooperazione transfrontaliera stipulata tra la Regione Piemonte, in qualità di capofila transfrontaliero e i seguenti partner: Centre Régional de la Propriété Forestière Rhône-Alpes, Università degli Studi di Genova, Regione Liguria e Provincia di Imperia;

preso atto dell'approvazione del progetto in argomento da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2007-2013, comunicata in data 9 settembre 2012;

vista la Convenzione di attribuzione del contributo FESR sottoscritta il 30/09/2011 dal Responsabile ad interim del Settore DB1418 e dall'Autorità di Gestione ALCOTRA per la realizzazione del progetto “Amycoforest: sviluppo di una selvicoltura favorevole alla produzione fungina”;

rilevato che il progetto e la convenzione transfrontaliera sopra citati prevedono la realizzazione di alcune attività progettuali coordinate dalla Regione Piemonte da parte dell'Università degli Studi di Torino, che sottoscrive la presente convenzione in qualità di soggetto attuatore;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (omissis) Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, di seguito denominato Settore DB1418), nella persona del suo Dirigente Responsabile ad interim, dott. Franco Licini, (omissis), domiciliato ai fini del presente atto presso la sede Regionale di Torino, C.so Stati Uniti, 21,

E

Il Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria Forestale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Torino (omissis) di seguito denominato “Soggetto Attuatore”, che per la firma della presente convenzione è rappresentato dal Direttore Prof. Ing. Roberto Chiabrando, (omissis), domiciliato per la carica ricoperta in Via Leonardo Da Vinci, 44 – 10095 Grugliasco (TO),

ai sensi della L.R. 6/88 s.m.i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione definisce le modalità di cooperazione di parte italiana tra le parti firmatarie e stabilisce le loro rispettive responsabilità nell'esecuzione del progetto di cooperazione transfrontaliera intitolato: "Amycoforest: sviluppo di una selvicoltura favorevole alla produzione fungina".

Art. 2 – Obblighi del Capofila

Il capofila unico del progetto è la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio che, oltre agli impegni derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione Transfrontaliera e della Convenzione di Attribuzione del Contributo FESR per l'attuazione del progetto Amycoforest, assume i seguenti impegni:

- 1) coordinare l'insieme delle attività progettuali;
- 2) rispondere, in qualità di referente unico ed in accordo con tutti i soggetti attuatori, alle eventuali richieste di informazioni pervenute dagli organismi incaricati della gestione del programma;
- 3) comunicare all'Autorità di Gestione le eventuali modifiche adottate nell'ambito dello svolgimento del progetto;
- 4) trasferire al Soggetto Attuatore le rispettive quote, con le seguenti modalità:
 - al ricevimento dell'anticipo, il 10% dei fondi FESR, statali e regionali;
 - al raggiungimento di una spesa certificata pari al 40% del costo totale e dopo il ricevimento del primo acconto, il 30% dei fondi FESR, statali e regionali. L'erogazione avverrà compatibilmente con l'avanzamento finanziario complessivo del progetto e quindi con la possibilità di richiesta del secondo acconto da parte del capofila all'Autorità di pagamento secondo le modalità previste al paragrafo 8.3 della Guida di Attuazione sopra citata;
 - al raggiungimento di una spesa certificata pari al 70% del costo totale e dopo il ricevimento del secondo acconto, il 30% dei fondi FESR, statali e regionali. L'erogazione avverrà compatibilmente con l'avanzamento finanziario complessivo del progetto e quindi con la possibilità di richiesta del secondo acconto da parte del capofila all'Autorità di pagamento secondo le modalità previste al paragrafo 8.3 della Guida di Attuazione;
 - alla conclusione delle attività sarà erogato il saldo dei fondi FESR, statali e regionali. L'ammontare del saldo sarà calcolato in proporzione alle spese effettivamente sostenute e l'erogazione avverrà compatibilmente con la chiusura complessiva del progetto e quindi con la possibilità di richiesta del saldo da parte del capofila all'Autorità di pagamento, secondo le modalità secondo le modalità previste al paragrafo 8.3 della Guida di Attuazione.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore accetta il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario del capofila in modo da consentirgli l'adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Autorità di Gestione e di pagamento. Il Soggetto Attuatore accetta inoltre di collaborare con il referente di progetto in modo da consentire l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione.

Il Soggetto Attuatore si impegna in particolare a:

- 1) svolgere, nell'ambito delle attività 3 (Analisi della filiera: dalla raccolta alla commercializzazione) e 7 (Comunicazione e divulgazione) le attività progettuali a proprio carico previste nel programma allegato alla presente convenzione per farne parte integrante. In particolare, il soggetto attuatore si impegna ad adempiere alle attività indicate nel programma in conformità alle modalità e ai tempi che verranno concordati con il Capofila, rispettando le previsioni finanziarie riportate, tenendo conto che la durata del progetto non può superare i due anni a partire dalla data di ricevimento da parte del Capofila della lettera dell'ammissione a finanziamento (9 settembre 2011), fatta salva l'eventuale proroga concessa da parte dell'Autorità di Gestione; pertanto, sono rendicontabili le

spese direttamente connesse all'attività progettuale sostenute a partire dal 9 settembre 2011 sino al 9 settembre 2013, fatta salva l'eventuale proroga concessa da parte dell'Autorità di Gestione;

2) accettare il controllo dei servizi comunitari competenti e delle amministrazioni che cofinanziano il progetto, per quanto riguarda l'attuazione del progetto stesso e l'uso del contributo concesso (Reg. (CE) n. 1080/2006, Reg. (CE) n. 1083/2006 e Reg. (CE) n. 1828/2006, Reg. (CE) n. 846/2009);

3) trasmettere regolarmente al capofila le informazioni sull'avanzamento materiale, amministrativo e finanziario, necessarie alla gestione del sistema di controllo sull'attuazione ed in particolare trasmettere trimestralmente la dichiarazione di spesa compilata e firmata, conformemente al Modello allegato n. 16 alla Guida di attuazione, accompagnata dai giustificativi di spesa, corredata da una dichiarazione di conformità delle spese sostenute rispetto alle norme comunitarie in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei fondi strutturali (Reg. (CE) n. 1080/2006, Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1828/2006 e Reg. (CE) n. 846/2009 e loro successive modifiche ed integrazioni);

4) trasmettere al capofila la documentazione prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività progettuali;

5) effettuare tempestivamente la liquidazione delle spese impegnate;

6) concordare con il capofila eventuali variazioni rese necessarie in corso d'opera;

7) tenere una contabilità separata delle spese effettuate relative all'esecuzione delle attività progettuali;

8) conservare e rendere disponibile, su richiesta degli organismi competenti, la documentazione contabile e amministrativa relativa all'attuazione delle attività progettuali, fino a 3 anni dopo l'ultimo pagamento effettuato dalla Comunità europea in relazione all'insieme del programma, in conformità a quanto stabilito dai Reg. (CE) n. 1080/2006, Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1828/2006 e Reg. (CE) n. 846/2009;

9) menzionare con uguale rilievo e leggibilità nell'informazione relativa all'attuazione delle attività progettuali la partecipazione finanziaria dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Piemonte con le modalità previste dalla disciplina comunitaria (Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1828/2006 e Reg. (CE) n. 846/2009).

Art. 4 – Importo contrattuale

L'importo complessivo del finanziamento pubblico che verrà erogato dal capofila al Soggetto Attuatore firmatario ammonta a € 65.331,00 a fronte di una spesa certificata a carico del Soggetto Attuatore di pari importo.

Le modalità di erogazione del finanziamento pubblicato sono indicate al punto 6 dell'articolo 2 della presente convenzione. Pertanto, al termine del progetto, l'ammontare complessivo della cifra erogata dal capofila al soggetto attuatore sarà calcolata in proporzione alle spese effettivamente sostenute da quest'ultimo.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e ha termine il 09/09/2013. A partire dal 09/09/2011, data di ricevimento della lettera di ammissione a finanziamento, sono riconosciuti ammissibili i giustificativi di spesa emessi entro il 09/09/2013, data di chiusura del progetto.

La presente convenzione potrà essere prorogata a seguito della concessione di una proroga alla durata del progetto da parte dell'Autorità di Gestione, secondo le modalità previste dal Programma ALCOTRA 2007-2013. In tal caso la Regione Piemonte potrà, a sua volta, concedere una proroga al Soggetto Attuatore, a seguito di richiesta scritta e motivata, presentata al Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio.

La concessione della proroga da parte di Regione Piemonte comporta l'applicazione di una penale, a partire dal terzo mese di proroga pari allo 0,75% del contributo FESR, a decorrere dalla scadenza suindicata e per ogni mese di proroga dal terzo al sesto, dell'1,5% del contributo FESR dal settimo al dodicesimo mese.

Ogni variazione o revisione delle disposizioni della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata per iscritto con l'Amministrazione regionale, pena la decadenza dei benefici della presente Convenzione.

Art. 6 – Sicurezza dei dati. proprietà e utilizzo dei dati e dei risultati

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nel corso della collaborazione, specificatamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I risultati dell'attività, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, sono di proprietà della Regione Piemonte e il Soggetto Attuatore potrà utilizzarli per i propri fini scientifici e didattici istituzionali. Il Soggetto Attuatore dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte la volontà di partecipare a convegni, congressi, esposizioni, seminari e manifestazioni simili, nel corso dei quali siano citati – sempre e soltanto a scopi scientifici o didattici istituzionali – i risultati delle attività della presente convenzione.

La Regione Piemonte potrà disporre degli elaborati prodotti sulla base del progetto per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione della ricerca, senza che ciò dia diritto al Soggetto Attuatore di pretendere ulteriori compensi, oltre a quelli previsti dalla convenzione stessa.

Le pubblicazioni dei risultati delle attività dovranno recare l'indicazione della partecipazione finanziaria dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte con le modalità previste dalla disciplina comunitaria (Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1828/2006 e Reg. (CE) n. 846/2009).

Le parti si impegnano affinché il personale coinvolto nella collaborazione rispetti quanto disposto dal presente articolo.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le parti dichiarano congiuntamente di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che eventuali dati personali, raccolti in attuazione della presente Convenzione, siano oggetto di trattamento finalizzato a tale scopo.

Art. 8 – Responsabilità

Le parti si impegnano a tenere indenne ed esonerare l'altra parte da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, nei confronti di terzi con riferimento alle attività poste in essere da ciascuna delle parti in forza della presente Convenzione. La Regione Piemonte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Soggetto Attuatore durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Il Soggetto Attuatore sarà ritenuto responsabile della mancata esecuzione totale o parziale delle attività di cui è stato incaricato o dell'assegnazione dei fondi ricevuti a spese che non siano state previste dal progetto. Esso si impegna a rimborsare la parte dei contributi pubblici indebitamente percepiti.

Art. 9 - Risoluzione e inadempimento

Le parti possono risolvere il contratto nei casi di grave inadempimento e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi all'altra parte a mezzo di raccomandata A/R. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.

Art. 10 – Recesso

Ciascuna delle due parti potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con preavviso scritto di almeno 90 giorni, da comunicarsi alla controparte a mezzo di raccomandata A/R. In tal caso le parti si impegnano a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1373 del codice civile.

Art. 11- Controversie

Qualora dovessero insorgere tra le parti controversie in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, le stesse si impegnano a risolvere bonariamente tali controversie.

Per ogni controversia per la quale non si sia trovata una soluzione concordata sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

Art. 12 - Oneri di bollo e di registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. La stessa sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo e l'imposta di registrazione in caso d'uso sono a carico del Soggetto Attuatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Regione Piemonte
Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio
Il Responsabile ad interim del Settore
Franco Licini

Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria,
Forestale ed Ambientale dell'Università degli Studi di Torino
Il Direttore
Roberto Chiabrando



Sezione di Economia agraria

Via Leonardo da Vinci 44 - 10095 - GRUGLIASCO (TO)
Tel. 011.670.8633, 8634 - Fax. ++ 39.011.670.8639
e-mail: Angela.Mosso@unito.it Filippo.Brun@unito.it

Grugliasco, 20 marzo 2012

**Programma delle Attività svolte dal DEIAFA nell'ambito del Progetto di ricerca
INTERREG "AMYCOFOREST" *Sviluppo di una selvicoltura favorevole alla produ-
zione fungina***

**DAL TITOLO: *Analisi delle filiere dei funghi e dei tartufi, dalla
raccolta alla commercializzazione***

Premessa

Il progetto AMYCOFOREST è articolato nelle sette attività seguenti:

- 1: organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro transfrontaliero, gestione ed amministrazione del progetto;
- 2: acquisizione delle conoscenze e definizione metodologica;
- 3: analisi e potenziamento della filiera: dalla raccolta alla commercializzazione;
- 4: individuazione in loco e caratterizzazione delle aree di produzione e delle parcelle dimostrative;
- 5: realizzazione delle cartografie di potenzialità per le diverse specie;
- 6: realizzazione di cantieri pilota di selvicoltura dimostrativa;
- 7: comunicazione e divulgazione.

Il DEIAFA, in qualità di soggetto attuatore, opera nell'ambito delle attività n° 3 e 7.

Obiettivi e azioni previste

Le azioni dell'UO del DEIAFA si svilupperanno, coerentemente con il programma del progetto AMYCOFOREST, in un arco temporale di due anni, secondo l'articolazione che viene di seguito indicata, avendo come obiettivo generale la valorizzazione delle filiere fungo-tartufo e dei territori individuati per la loro produzione.

Anno 1 *Analisi delle filiere, dalla raccolta alla commercializzazione: impostazione metodologica e prime indagini presso gli operatori*

Quest'analisi ha come obiettivo di mettere a fuoco, nel territorio coinvolto dal progetto, le caratteristiche, le problematiche e le potenzialità di sviluppo delle filiere fungo-tartufo, attraverso indagini mirate, di natura quantitativa e/o qualitativa effettuate alla luce dei precedenti lavori svolti dalla nostra UO.

Il risultato atteso è l'elaborazione di proposte in grado di sviluppare le economie locali, facendo anche tesoro del confronto con le esperienze dei partner del progetto di ricerca.

In dettaglio, le azioni previste riguardano:

- l'analisi della bibliografia e dei casi di successo;
- la descrizione delle filiere e la definizione dei ruoli e delle peculiarità dei diversi attori coinvolti;



- lo svolgimento di un'indagine qualitativa su interlocutori privilegiati, rappresentati dagli attori delle filiere fungo-tartufi (cercatori, rappresentanti delle associazioni, tartuficoltori, commercianti, ristoratori, trasformatori);
- la realizzazione di interviste mirate a rappresentanti delle istituzioni coinvolte in materia (sindaci, amministratori di comunità montane, responsabili della promozione turistica ecc.);
- la messa a punto di questionari bi-lingue per un'indagine statistica sulla domanda rappresentata dai consumatori che acquistano alle fiere o presso operatori che possono essere coinvolti nella ricerca (punti vendita, negozi, ristoranti);
- la partecipazione alle riunioni di coordinamento previste e l'organizzazione dei rilievi;
- la stesura di uno stato di avanzamento al termine del primo anno.

Anno 2 - Analisi delle filiere, dalla raccolta alla commercializzazione: analisi dei dati raccolti, confronti e proposte di valorizzazione del prodotto e del territorio.

L'obiettivo del secondo anno è di elaborare e descrivere i risultati delle diverse indagini effettuate, confrontandoli inoltre con quelli raccolti nelle altre aree della ricerca con metodologie omogenee.

Il risultato atteso è l'individuazione dei punti di forza e debolezza del comparto, con la descrizione delle possibili linee di sviluppo dell'intera filiera e dei territori interessati.

Verranno inoltre messi a frutto i risultati ottenuti dal confronto delle esperienze dei diversi partner della ricerca attraverso l'organizzazione ed il coordinamento di gruppi di lavoro tematici. In particolare si potranno valutare le differenti capacità di *governance* e le potenzialità degli interventi di miglioramento delle filiere, grazie anche ad una partecipazione attiva degli attori coinvolti.

I punti chiave da sviluppare riguardano:

- la qualità dei prodotti ed il legame con il territorio (stime migliori sulle produzioni, tracciabilità, definizione di standard di qualità);
- lo studio di percorsi di valorizzazione (strade del fungo/tartufo, tappe internazionali, ricette e gemellaggi delle diverse manifestazioni);
- la stabilizzazione dell'offerta tramite censimento delle tartufaie naturali e controllate e la valorizzazione di quelle coltivate già esistenti (indispensabile a tal proposito il coinvolgimento degli attori e delle loro associazioni);
- la diffusione delle conoscenze tecniche ed economiche (attraverso l'implementazione di tartufaie dimostrative e di corsi multidisciplinari sulla gestione del bosco, della tartufaia e dell'impiego dei prodotti).

Al termine del periodo verrà realizzato un rapporto da presentare in occasione del convegno internazionale conclusivo.

I responsabili dell'U.O.

F.to Filippo Brun
F.to Angela Mosso